

**COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO
COMUNALE (MICRONIDO) "PARCO PINETA"
DI
SAN SALVATORE MONFERRATO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RUP
Alessandra Spriano**

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

San Salvatore Monferrato, 07.05.2026

Sommario

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI.	4
ARTICOLO 2. STAZIONE APPALTANTE.	4
ARTICOLO 3. NOMENCLATURA.	4
ARTICOLO 4. OGGETTO DELL'APPALTO.	4
ARTICOLO 5. UBICAZIONE.	5
ARTICOLO 6. DURATA DEL SERVIZIO. RINNOVO.	5
ARTICOLO 7. IMPORTO A BASE DI GARA – VALORE DELL'APPALTO.	5
ARTICOLO 8. MODIFICAZIONI AL CONTRATTO.	6
ARTICOLO 9. UTENZA.	7
ARTICOLO 10. PRESTAZIONI.	7
ARTICOLO 11 INTEGRAZIONE SCOLASTICA – SERVIZIO DI NIDO-COLONIA.	8
Integrazione scolastica	8
Servizio di Nido-colonia	8
ARTICOLO 12. PRESTAZIONI STANDARD E REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO.	9
ARTICOLO 13. PRESTAZIONI: OGGETTO PRESTAZIONALE DEL PERSONALE EDUCATIVO.	11
ARTICOLO 14. RESPONSABILE DELLE FIGURE EDUCATIVE.	11
ARTICOLO 15. COORDINATORE PEDAGOGICO.	12
ARTICOLO 16. RESPONSABILE DEL SISTEMA AUTOCONTROLLO.	12
ARTICOLO 17. PRESTAZIONI: STANDARD DEL SERVIZIO DI PULIZIA.	13
ARTICOLO 18 PRESTAZIONI: STANDARD DI LAVANDERIA E IGIENE	15
ARTICOLO 19. PRESTAZIONI: STANDARD DI MENSA.	15
ARTICOLO 20. PRESTAZIONI: SERVIZI GENERALI.	17
ARTICOLO 21. GARANZIE PER GLI UTENTI.	18
ARTICOLO 22. SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DEI DATI PERSONALI.	18
ARTICOLO 23. LAY OUT.	18
ARTICOLO 24. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.	18
ARTICOLO 25. SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE, VOLONTARI, TIROCINANTI.	18
ARTICOLO 26. REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. SANZIONI.	18
ARTICOLO 27. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.	19
ARTICOLO 28. RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA DI PERSONALE -CLAUSOLA SOCIALE.	20
ARTICOLO 29. FORMAZIONE DEL PERSONALE.	21
ARTICOLO 30. BACK OFFICE.	21
ARTICOLO 31. GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO. SCIOPERO.	21
ARTICOLO 32. ASSISTENZA SANITARIA.	21
ARTICOLO 33. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE E DELLE DOTAZIONI.	22
ARTICOLO 34. OBBLIGHI DI GESTIONE.	22
ARTICOLO 35. OSSERVANZA DELLE REGOLE D'ARTE. QUALITÀ DEI MATERIALI.	23
ARTICOLO 36. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.	23
ARTICOLO 37. ONERI A CARICO DEL COMUNE.	24
ARTICOLO 38. ONERI A CARICO DELL'UTENZA.	24
ARTICOLO 39. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA.	24

ARTICOLO 40. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI ALL'APPALTATORE.....	25
ARTICOLO 41. REVISIONE PREZZI.	25
ARTICOLO 42. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO.....	26
ARTICOLO 43. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	26
ARTICOLO 44. INADEMPIMENTO. PENALITÀ.....	27
ARTICOLO 45. INADEMPIMENTI. RISOLUZIONE ANTICIPATA.....	29
ARTICOLO 46. CONTROLLI E COMUNICAZIONE.....	31
ARTICOLO 47. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO.....	32
ARTICOLO 48. REQUISITI DI ATTIVAZIONE IN CAPO ALL'APPALTATORE AL TERMINE DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE.....	33
ARTICOLO 49. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
ARTICOLO 50. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	34
ARTICOLO 51. FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	34
ARTICOLO 52. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	34
ARTICOLO 53. TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	34
ARTICOLO 54. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO.....	35
ARTICOLO 55. NORMA DI RINVIO.....	35

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI.

1. Nel presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
 - a) per **asilo nido** si intende, ove non stabilito diversamente, l'immobile e il servizio ivi erogato, dell'Asilo Nido Comunale di San Salvatore Monferrato, classificato, ai sensi della normativa di settore regionale vigente, come micronido;
 - b) per **Comune** si intende il Comune di San Salvatore Monferrato, ente titolare del servizio e committente dell'appalto;
 - c) per **Regolamento** si intende il Regolamento dell'asilo nido comunale di San Salvatore Monferrato, approvato ai sensi della deliberazione C.C. n. 13/2011 in data 22/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, e sue s.m.i;
 - d) per **Appaltatore** si intende l'appaltatore del servizio della gestione dell'Asilo Nido, comprensivo degli oggetti di cui al presente Capitolato, qualificato appalto pubblico di servizi.

ARTICOLO 2. STAZIONE APPALTANTE.

1. Comune di San Salvatore Monferrato, Piazza Carmagnola n. 26 – 15046 San Salvatore Monferrato (AL), Tel.: 0131 233122 – Fax: 0131238208, Posta Certificata: anagrafesansalvatoremonferrato@postecert.it.

ARTICOLO 3. NOMENCLATURA.

1. Sono individuati i seguenti elementi relativi alla nomenclatura:

Prestazione principale: Servizio assistenziale ed educativo, servizio di ristorazione, assistenza mensa, Categoria 25 Denominazione Servizi Sociali, Numero di riferimento CPC 93312, Numero di riferimento CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica, codice ATECO 88.91.00;

Prestazione secondaria: Servizio di pulizia, numero di riferimento CPV 90919300-5 Servizi di pulizia di scuole, codice ATECO 81.21.00.

ARTICOLO 4. OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'oggetto dell'appalto consiste nel servizio della gestione dell'Asilo Nido di San Salvatore Monferrato e comprende:
 - il servizio assistenziale ed educativo, comprensivo del coordinamento, consistente in attività educative, ludiche, didattiche, di cura e assistenza alla persona, di supporto relazionale fra i bambini (prestazione principale);
 - il servizio di ristorazione, consistente nella preparazione sul posto e somministrazione di uno spuntino, del pranzo e della merenda (prestazione principale),
 - l'aiuto nell'assumere i pasti, comprensivo delle nozioni di educazione nell'alimentazione (prestazione principale),
 - la pulizia dei locali (prestazione secondaria),
come meglio dettagliato nei successivi articoli.
2. L'Asilo Nido comunale di San Salvatore Monferrato è un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, rivolto alla prima infanzia, con la finalità primaria di socializzazione e di educazione del bambino, nell'ambito della politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, delineata dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti per l'Infanzia (New York 1989), ed attuata dalla normativa nazionale e regionale vigenti
3. La missione del servizio consiste nel perseguimento delle finalità strategiche dell'educazione e della socializzazione del bambino, della armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura dell'infanzia, in risposta alle esigenze della famiglia, concorrendo con la famiglia alla crescita ed alla formazione del bambino nel rispetto del diritto di ogni soggetto all'educazione, alla identità individuale ed allo sviluppo della cultura dell'integrazione sociale.

4. L'azione del servizio è ispirata alla integrazione con i servizi educativi, sociali e sanitari presenti nel territorio, in accordo con le competenti istituzioni.
5. La disciplina di riferimento del servizio è contenuta nel D. Lgs. 65/2017, nella Legge Regionale 30 del 3 novembre 2023 e nella D.G.R. n. 3 1937 del 10 dicembre 2025, nonché nelle vigenti norme in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008) e igiene (HACCP).
6. Il servizio è erogato nel rispetto della tutela dei dati personali, con particolare riferimento a quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente, in capo all'utente ed alle famiglie.
7. La struttura e l'organizzazione dell'ambiente devono avere le caratteristiche generali e particolari che la rendono gradevole e fruibile anche da bambini utenti con diversa abilità.
8. Il presente appalto dovrà inoltre essere svolto in ottemperanza a quanto disposto dai "Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del Servizio di ristorazione collettiva e forniture derrate alimentari", approvati con Decreto Ministeriale n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, e dai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", approvati con Decreto Ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021 ", pubblicato sulla GURI n. 42 del 19.02.2021.
9. L'appalto non può essere frazionato e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario, non frazionabile senza compromettere la proporzionalità, l'efficacia complessiva e l'economicità della gestione della procedura e rendere eccessivamente difficoltosa, dal punto di vista tecnico-gestionale, l'esecuzione del contratto.
10. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'Impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia. In particolare, l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

ARTICOLO 5. UBICAZIONE.

1. Il servizio è ubicato in San Salvatore Monferrato, nell'immobile denominato "Padiglione Fedele Frascarolo", presso la Colonia solare "G. Barco" parte integrante e con esso in armonia, del Parco Pineta.

ARTICOLO 6. DURATA DEL SERVIZIO. RINNOVO.

1. Il contratto, per il servizio di Asilo Nido, ha la durata di 2 (due) anni (10 mesi per anno educativo), con decorrenza dal 01.09.2026 fino al 30/06/2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni educativi 1 (uno) fino al 30/06/2029. L'esercizio dell'opzione di rinnovo è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante e non costituisce diritto dell'appaltatore.
2. Il servizio è attivo, di norma, dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno educativo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:00, salva diversa determinazione della Giunta Comunale, e con le interruzioni per festività religiose e civili. All'interno dell'orario possono essere previsti orari part time, come meglio indicato all'art. 6 del Regolamento di cui all'art. 1 del presente Capitolato.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula a norma e per gli effetti all'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 7. IMPORTO A BASE DI GARA – VALORE DELL'APPALTO.

1. L'importo stimato annuo è pari a EURO 169.236,40, oltre I.V.A. legale. Pertanto l'importo complessivo a base di gara per il periodo 01.09.2026 - al 30.06.2028 risulta

pari a € 338.472,80, di cui € 267.609,40 per costi della manodopera, e € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il valore dell'appalto, tenuto conto dell'eventuale opzione di rinnovo della durata di n. 1 anno educativo, e delle opzioni di cui all'art. 120 D.lgs. 36/2023, risulta il seguente:

importo servizio A.E. 2026/2027 - 2027/2028	€ 338.472,80	di cui € 5.500,00 per oneri della sicurezza
Importo servizio A.E. 2028/2029	€ 169.236,40	di cui € 2.750,00 per oneri della sicurezza
Eventuali opzioni di cui all'art. 120 commi 1, lett. a) e 9 D.lgs. 36/2023	€ 99.891,84	
Valore dell'appalto	€ 607.601,04	di cui € 8.250,00 per oneri della sicurezza

3. L'appalto è affidato a corpo. Il corrispettivo annuo remunera integralmente l'organizzazione e la gestione del servizio di asilo nido, indipendentemente dal numero effettivo degli utenti iscritti, entro il limite massimo di capienza autorizzata.
4. Ai fini di garanzia del servizio, ai partecipanti alla procedura di selezione del contraente potranno essere richiesti i giustificativi relativi alle componenti di costo che concorrono a formare il costo del lavoro e della sicurezza.

ARTICOLO 8. MODIFICAZIONI AL CONTRATTO.

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente o eventualmente come disciplinato nel presente capitolato.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Amministrazione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni che verranno dettate dall'Amministrazione medesima.
3. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
 - 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi conseguenti a cause di forza maggiore che incidono sull'oggetto del contratto.
4. Sono considerate sostanziali le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 6 dell'art. 120 del Codice.
5. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.lgs. n. 36/23, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Con riferimento all'art. 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva, quali opzioni contrattuali, la possibilità di richiedere all'Appaltatore:
 - prestazioni aggiuntive derivanti dall'ammissione di bambini con particolari e gravi difficoltà, come meglio specificato all'art. 11 del presente capitolato ovvero nel PEI (Piano educativo individuale) se attivato;
 - l'attivazione del servizio di nido-colonia di cui all'art. 11.

7. Il valore massimo stimato delle opzioni di cui al comma precedente è pari a € 99.891,84 oltre IVA, ed è già computato nel valore complessivo dell'appalto ai fini della determinazione della soglia e della procedura di affidamento.
8. L'attivazione delle opzioni di cui al presente articolo avverrà a seguito di reperimento di idonea risorsa finanziaria, mediante formale comunicazione della Stazione appaltante, con preavviso minimo di 30 giorni.
9. Eventuali modifiche dell'autorizzazione al funzionamento della struttura da parte dell'A.S.L. competente territorialmente, nonché eventuali modifiche nell'organizzazione del servizio da parte del Comune, comporteranno modifiche obbligatorie al contratto, salva, in ogni caso, la rideterminazione del corrispettivo di comune accordo fra le parti.
10. Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione e pertanto di recedere dal contratto, del servizio in qualunque momento in corso di esecuzione:
 - a) per motivi di pubblico interesse,
 - b) avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
11. Nel caso di cui al comma 9 del presente articolo, la volontà del Comune è comunicata all'Appaltatore con almeno sei mesi di anticipo.
12. Nel caso di cui al comma 10 del presente articolo, il Comune procederà al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo delle prestazioni è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 123, comma 1 e art. 11 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023
13. L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso Appaltatore, secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256, 1463).

ARTICOLO 9. UTENZA.

1. L'Asilo Nido è destinato ad ospitare numero venti bambini (salvo l'incremento previsto dall'art. 29 comma 6 della Legge Regionale 30/2023) di età inferiore all'anno, purché divezzi, e fino ai 36 mesi, salve le deroghe previste dall'articolo 10 del Regolamento di cui all'art. 1 del presente Capitolato, in relazione al bambino che compie i tre anni di età dopo il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso.
2. Ammissioni e dimissioni dei bambini saranno effettuate dagli organi preposti, con i procedimenti, e con l'osservanza delle modalità, ivi compresi i pareri di eventuali organi interni secondo quanto stabilito dalla normativa comunale, in particolare dal Regolamento di cui sopra e dagli atti organizzativi comunali al momento vigenti.
3. Il numero di bambini iscritti nell'ultimo triennio scolastico è il seguente:

ANNO SCOLASTICO	N. BAMBINI AMMESSI
2023/2024	20
2024/2025	20
2025/2026	22

ARTICOLO 10. PRESTAZIONI.

1. All'Appaltatore viene affidata la gestione del servizio, da eseguire, in relazione agli obiettivi ed alle prescrizioni, di cui al presente capitolato, in conformità ad apposito progetto presentato dallo stesso Appaltatore nell'offerta tecnica in sede di gara relativa alla procedura di selezione del contraente.
2. Fermo quanto al comma 1 del presente articolo, le prestazioni dell'Appaltatore avvengono, in ogni caso, nel rispetto degli standard gestionali di cui al presente Capitolato, da intendersi standard di base.

3. In particolare, l'Appaltatore, con propria organizzazione e con proprio personale, dovrà garantire ai bambini prestazioni di natura sociale ed educativa, in ottemperanza agli standard indicati dalla Legge Regionale 30 del 3 novembre 2023 e dalla D.G.R. 10 Dicembre 2025, n. 3-1937.
4. La programmazione del servizio tiene conto dei bisogni del bambino, con particolare riferimento al rispetto dei propri tempi, alla percezione della soggettività propria, al riconoscimento della diversità di ciascun soggetto, alla relazione con gli altri.
5. Gli interventi standard che dovranno essere erogati dall'Appaltatore, comprendono:
 - il servizio assistenziale ed educativo, comprensivo del coordinamento, a propria volta consistente in attività educative, ludiche, didattiche, di cura e assistenza alla persona, di supporto relazionale fra i bambini;
 - il servizio di ristorazione, consistente nella preparazione sul posto e somministrazione di uno spuntino, del pranzo e della merenda;
 - l'aiuto nell'assumere i pasti, comprensivo delle nozioni di educazione nell'alimentazione;
 - la pulizia dei locali.
6. La cura e l'assistenza alla persona comprendono il rispetto dell'igiene alimentare e dell'igiene personale, con modalità tale da non coartare o condizionare comunque la volontà del bambino.
7. La cura e l'assistenza alla persona comprendono il monitoraggio dell'idratazione, assicurando l'assunzione del fabbisogno giornaliero di liquidi.
8. L'Appaltatore, qualora si avvalga di personale straniero, deve garantire una buona conoscenza della lingua italiana, sia verbale che scritta.
9. In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo da parte dell'Appaltatore, trova applicazione l'articolo 44.

ARTICOLO 11 INTEGRAZIONE SCOLASTICA – SERVIZIO DI NIDO-COLONIA.

Integrazione scolastica

1. Nel rispetto delle disposizioni della L. 104/1992, qualora il Comune disponga l'ammissione al servizio di bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'Appaltatore è tenuto a curare la provvista dell'ulteriore personale necessario a garantire l'erogazione adeguata del servizio.
2. Gli oneri della integrazione sono a carico del Comune.
3. Il percorso destinato ai bambini con particolari problematiche è indicato nella proposta gestionale (offerta tecnica).

Servizio di Nido-colonia

1. Il Comune si riserva la facoltà di attivare il servizio denominato "Nido-Colonia", come disciplinato nei successivi commi, dandone comunicazione all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio del servizio.
2. Per servizio di Nido-Colonia si intende l'organizzazione di un servizio estivo di accoglienza rivolto ai bambini già frequentanti il servizio di asilo nido comunale, nonché ai bambini ammessi alla frequenza per il successivo anno educativo, inseriti nella relativa graduatoria.
3. Il servizio sarà attivato nel mese di luglio, per la durata di n. 3 (tre) settimane consecutive, con decorrenza dalla seconda settimana del mese, al fine di consentire la definizione della graduatoria degli ammessi al successivo anno educativo.
4. L'ammissione dei minori avverrà secondo i seguenti criteri di priorità: hanno diritto di precedenza i bambini regolarmente frequentanti il Micronido alla data del 30 giugno di ogni anno educativo; qualora il numero di tali iscritti risultasse inferiore alla ricettività della struttura, i posti residui saranno assegnati ai bambini ammessi in graduatoria per l'anno educativo successivo, fino al raggiungimento della capienza massima di 20 posti."
5. I bambini ammessi alla frequenza del successivo anno educativo potranno essere inseriti a decorrere dalla seconda settimana di attività e fino al termine del servizio.

6. Il servizio sarà svolto ipoteticamente con orario part-time, comprensivo del servizio mensa, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 13:30, presso i locali e le aree del Micro Nido.
7. L'attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni idoneo a garantire la copertura integrale dei costi del servizio mediante le rette di frequenza versate dagli utenti. La verifica della sostenibilità economico-finanziaria sarà effettuata dal Comune, in contraddittorio con l'Appaltatore, tenendo conto sia del numero effettivo delle iscrizioni sia del corrispettivo unitario per bambino offerto in sede di gara per l'esecuzione del servizio di Nido colonia. Qualora, all'esito di tale verifica, non risultino sussistenti le condizioni minime di equilibrio economico per l'attivazione del servizio, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'avvio dello stesso, senza che l'Appaltatore possa vantare diritti, pretese, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
8. Le attività dovranno essere svolte prevalentemente all'aperto, presso il parco giochi dedicato, che dovrà essere attrezzato per lo svolgimento di attività ludico-ricreative estive adeguate alla fascia d'età dei minori.
9. Per n. 2 (due) giorni alla settimana il pranzo dovrà essere fornito al sacco e consumato all'aperto, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
10. L'Appaltatore dovrà provvedere alla dotazione dell'area giochi esterna di adeguati materiali e attrezzature per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative e psicomotorie, quali, a titolo esemplificativo: palline, bolle di sapone colorate per bagnetto, giochi d'acqua, tavoli acqua/sabbia, palette, secchielli, formine, piccole piscine, braccioli e materassini.
11. L'Appaltatore dovrà altresì garantire un'adeguata organizzazione del personale, nonché la progettazione e realizzazione di attività educative e ludico-ricreative finalizzate allo sviluppo psicomotorio del bambino, anche mediante esperienze correlate all'utilizzo dell'acqua, da svolgersi nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, dell'età dei minori coinvolti e della normativa vigente in materia.
12. In sede di gara sarà richiesto agli operatori economici di indicare:
 - il costo orario per il personale necessario a garantire l'adeguata esecuzione del servizio in caso di "Integrazione scolastica";
 - il costo a bambino/a settimana per l'attivazione del servizio "Nido Colonia".L'importo dovrà tenere conto anche di quanto indicato dal concorrente nell'offerta tecnica. I costi indicati non saranno oggetto di valutazione per l'attribuzione di punteggio dell'Offerta, ma saranno vincolanti e impegnativi per l'Operatore economico aggiudicatario per tutta la durata del contratto. Qualora il Comune ritenesse di attivare le opzioni, il prezzo di esecuzione sarà quello dichiarato in sede di gara.

ARTICOLO 12. PRESTAZIONI STANDARD E REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO.

1. L'Appaltatore garantisce il regolare svolgimento del servizio educativo tramite apposito personale, avvalendosi di un numero di educatori idoneo a garantire un rapporto insegnante/bambino corrispondente al progetto gestionale presentato in sede di gara relativa alla procedura di selezione del contraente, e, comunque, nel rispetto degli standard di cui al comma 2.
2. Il personale educativo (3 figure educative) ed il personale ausiliario (1 operatore ausiliario) dovranno essere dotati della qualificazione professionale prevista dalle disposizioni regionali di riferimento. Il personale educativo deve essere presente in numero tale da garantire il rapporto operatore-utente mediamente per 1/8 bambini.
3. In particolare, i titoli richiesti relativamente al personale educativo, sono, alternativamente, i seguenti:
 - diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di liceo psico-pedagogico;
 - diploma liceo scienze umane;
 - diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 1 L.R. 16/1980;
 - attestato di qualifica educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. 63 1995 (fino ad esaurimento titolo);
 - diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
 - diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - diploma tecnico per i servizi socio-sanitari;
 - altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.
- 4.** I servizi a carattere ausiliario devono essere garantiti da personale di età non inferiore ai 18 anni idoneo a svolgere i compiti assegnati e in possesso almeno del titolo della scuola dell'obbligo. Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per garantire la necessaria collaborazione con il personale educativo nella somministrazione del pasto, nel cambio, nella messa a letto e alzata dei bambini e comunque nelle situazioni di bisogno ed emergenza.
 - 5.** Nel servizio - oltre alle figure educative di cui al punto 3 - deve essere presente per l'intero orario di apertura almeno un operatore ausiliario.
 - 6.** Il personale addetto alla cucina deve essere idoneo allo svolgimento della mansione secondo i riferimenti normativi dettati dal Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari. Il personale addetto alla cucina dovrà essere presente per un numero di ore sufficienti a garantire il corretto svolgimento dei servizi di competenza. I requisiti del personale di cui al presente articolo devono essere dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara relativa alla procedura di selezione del contraente.
 - 7.** Al fine di permettere la migliore saturazione delle strutture e garantire la qualità del servizio, il numero autorizzato di bambini iscritti può essere incrementato fino al 10% rispetto alla capienza ordinaria, secondo le modalità e i parametri indicati nel provvedimento attuativo relativo alla disciplina dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali dei servizi educativi per l'infanzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 6, della Legge Regionale 3 novembre 2023, n. 30. In tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad adeguare le ore di lavoro del personale addetto al servizio di accoglienza, cura e somministrazione dei pasti, in modo da garantire il mantenimento degli standard qualitativi, nutrizionali, igienico-sanitari e organizzativi previsti per la fascia 0-3 anni.
 - 8.** L'Appaltatore è tenuto a comunicare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale, i rispettivi titoli di studio, gli attestati relativi alla qualifica.
 - 9.** L'Appaltatore comunica l'orario di riferimento, gli organici di servizio e i mansionari.
 - 10.** Costituisce obbligo contrattuale in capo all'Appaltatore la stabilità del personale impiegato, allo scopo di tutelare il diritto dei minori alla continuità educativa e garantire gli standard di qualità del servizio.
 - 11.** Fermi gli obblighi normativi, ove ricorrano, di assorbimento del personale utilizzato dal precedente Appaltatore (art. 57 comma 1 D.Lgs. 36/2023 e art. 37 CCNL Cooperative sociali), costituisce criterio premiale in sede di gara della procedura di selezione del contraente, la conferma, da parte del concorrente, dello staff attualmente esistente.
 - 12.** Ogni eventuale variazione dell'elenco e delle altre notizie deve essere comunicata tempestivamente, e deve essere in ogni caso garantita la continuità del servizio.

13. In caso di assenza del personale titolare, per qualunque motivo, l'Appaltatore deve provvedere immediatamente alla sostituzione, nel rispetto del rapporto numerico insegnante/bambino e con altro personale dotato di idonea qualifica ed esperienza.
14. In caso di sostituzione, l'Appaltatore comunica al Comune i nominativi e i titoli di studio del personale inviato in sostituzione, garantendo che lo stesso sia in possesso di requisiti professionali, titoli abilitanti ed esperienza almeno equivalenti a quelli del personale sostituito, nel rispetto della normativa vigente in materia.
15. Le variazioni del personale assegnato sono possibili solo per comprovato motivo e devono essere preventivamente comunicate al Comune.
16. La reiterazione delle variazioni del personale, in specie in assenza di comprovati motivi, comporta inadempimento del contratto e può determinare la risoluzione del contratto.
17. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o richiedere la sostituzione in qualsiasi momento del personale non ritenuto idoneo, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato entro 5 gg. dalla relativa richiesta.
18. Qualora l'Appaltatore non rispetti gli impegni sull'effettiva presenza del personale dotato della qualificazione richiesta dal presente articolo, e l'assenza non sia imputabile a causa di forza maggiore, sarà applicata, con le modalità di cui all'articolo 44, una penale.
19. Nei casi previsti dal comma 17 del presente articolo, il Comune potrà procedere, in via sostitutiva, alla sostituzione del personale, con spesa a carico dell'Appaltatore.
20. L'applicazione del comma 17 del presente articolo esclude l'applicazione dell'articolo 44 salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventuali subiti e delle spese per la sostituzione da parte del Comune.

ARTICOLO 13. PRESTAZIONI: OGGETTO PRESTAZIONALE DEL PERSONALE EDUCATIVO.

1. Le prestazioni del personale educativo riguardano la gestione delle attività educative, ludiche, didattiche, di cura e assistenza alla persona, di supporto relazionale fra i bambini.
2. Il personale educativo, in particolare, previa idonea programmazione da parte del coordinatore pedagogico di cui all'articolo 15:
 - cura il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini
 - effettua interventi educativi di stimolazione cognitiva, attraverso il gioco e l'attività didattica, di cura ed assistenza nella soddisfazione dei bisogni fisiologici, quali l'igiene, il cambio, la somministrazione del pasto, la cura del sonno.
 - è tenuto a mantenere un dialogo costante con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino.
 - partecipa ai momenti di verifica e discussione delle attività, ed ai colloqui con il coordinatore pedagogico e le famiglie.
3. Il personale educativo è comunque tenuto allo svolgimento delle attività previste nel progetto gestionale da presentarsi in sede di gara.
4. È fatto obbligo al personale educativo di avere cura degli ambienti della struttura dell'Asilo Nido, dei giochi e del materiale utilizzato messi a disposizione dal Comune nell'espletamento delle prestazioni.
5. Ferme restando le prestazioni descritte nel presente Capitolato, il personale educativo dovrà assicurare l'espletamento di ogni ulteriore attività prescritta dall'art. 29 del vigente Regolamento comunale, al quale si fa rinvio per quanto non espressamente specificato.

ARTICOLO 14. RESPONSABILE DELLE FIGURE EDUCATIVE.

1. L'Appaltatore deve individuare, tra le figure educative, apposita figura di Responsabile delle figure educative, con il ruolo di referente unico con il Comune.

2. Il Responsabile delle figure educative svolge le funzioni di controllo del funzionamento globale del servizio e delle attività di tutto il personale, con compiti di referto nei confronti dell'organo comunale competente.
3. In particolare, il Responsabile delle figure educative assume il ruolo di referente del Comune in merito alla ricezione della integralità delle contestazioni di inadempienza relativamente all'appalto.
4. Le contestazioni di cui al comma 3 del presente articolo, operate in contraddittorio fra il Comune e il Responsabile delle figure educative, si intendono presentate all'Appaltatore.
5. In caso di assenza o impedimento del Responsabile delle figure educative l'Appaltatore deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione e darne immediata comunicazione scritta al Comune.
6. L'Appaltatore fornisce numero telefonico di reperibilità del Responsabile delle figure educative o del suo sostituto.
7. Qualora l'Appaltatore non rispetti gli obblighi inerenti al presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 44.

ARTICOLO 15. COORDINATORE PEDAGOGICO.

1. L'Appaltatore garantisce la funzione di coordinamento pedagogico mediante individuazione di figura, anche coincidente con responsabile delle figure educative, adeguatamente qualificata a mezzo di diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico ovvero dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.
2. Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.
3. Il coordinatore pedagogico opera la supervisione e il monitoraggio del progetto pedagogico e opera la valutazione della qualità del servizio.
4. Il coordinatore pedagogico ha, inoltre, indicativamente, i seguenti compiti:
 - mantenere un costante rapporto con il Comune, fatti salvi i compiti del responsabile delle figure educative di cui all'articolo 14;
 - presentare entro l'inizio dell'anno scolastico il progetto educativo, comprensivo della programmazione didattica, nonché il progetto gestionale organizzativo;
 - effettuare il piano degli inserimenti approvati dal Comune;
 - predisporre il piano formativo annuale relativo al personale;
 - organizzare le riunioni del personale educativo;
 - organizzare e coordinare l'orario del personale nonché le relative sostituzioni in caso di assenza;
 - organizzare e coordinare i colloqui del personale educativo con le famiglie;
 - mantenere un costante rapporto con le famiglie.
5. Il coordinatore pedagogico dovrà garantire una presenza giornaliera presso la struttura dell'Asilo Nido e comunque per il numero di ore e con l'osservanza degli orari indicati nel progetto gestionale da presentarsi in sede di gara relativa alla procedura di selezione del contraente.
6. Ferme restando le prestazioni descritte nel presente Capitolato, il coordinatore pedagogico dovrà assicurare l'espletamento di ogni ulteriore attività prescritta dall'art. 28 del vigente Regolamento comunale, al quale si fa rinvio per quanto non espressamente specificato.

ARTICOLO 16. RESPONSABILE DEL SISTEMA AUTOCONTROLLO.

1. In ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 193/2007 l'Appaltatore dovrà nominare il responsabile del sistema di autocontrollo, che assume tutte le responsabilità e le competenze previste dalla normativa vigente.
2. Il responsabile del sistema di autocontrollo, potrà coincidere con una delle figure presenti in struttura, purché in possesso dei necessari requisiti.

ARTICOLO 17. PRESTAZIONI: STANDARD DEL SERVIZIO DI PULIZIA.

- 1.** Le prestazioni inerenti alla pulizia, a carico dell'Appaltatore, consistono nell'effettuazione di un servizio comprendente operazioni periodiche, in particolare giornaliere, settimanali, mensili, semestrali.
- 2.** Le prestazioni inerenti alla pulizia dovranno essere effettuate durante orari compatibili alla necessità di evitare interferenza con la presenza dei bambini.
- 3.** La pulizia giornaliera, da effettuare almeno una volta al giorno e anche più volte in ogni momento in caso di bisogno per garantire l'igiene, comprende:
 - a)** apertura delle finestre ed areazione dei locali, in assenza dei bambini;
 - b)** lavaggio e disinfezione dei lavandini, WC, con specifici prodotti ad azione germicida e deodorante;
 - c)** lavaggio e sanificazione dei pavimenti dei servizi igienici;
 - d)** Pulizia e riordino refettori dopo la somministrazione dei pasti;
 - e)** Pulizia e riordino di tutti gli ambienti, gli oggetti e strumenti dopo le attività didattiche o all'eventuale bisogno per motivi igienici;
 - f)** lavaggio accurato e disinfezione dei pavimenti di tutti i locali.
- 4.** Fermo quanto al comma 3 del presente articolo, la restante pulizia da effettuarsi con cadenza giornaliera comprende:
 - a)** pulizia della cucina e della sala da pranzo al termine della somministrazione del pranzo;
 - b)** lavaggio e sanificazione della cucina e della sala da pranzo dopo la merenda;
 - c)** riordino di tutti gli ambienti;
 - d)** controllo delle normali dotazioni d'uso dei locali igienici e reintegro di salviette, carta igienica, sapone;
 - e)** rimozione della polvere e detersione con idoneo prodotto dei pavimenti dei locali e degli spazi;
 - f)** lavaggio della rubinetteria dei servizi igienici;
 - g)** svuotamento dei cestini e di tutti i contenitori per rifiuti posti all'interno degli ambienti;
 - h)** rimozione di eventuali rifiuti dagli ambienti esterni, ovunque collocati;
 - i)** rimozione della polvere dai piani di lavoro e dagli arredi accessibili; pulizia di porte interne, di maniglie, di interruttori elettrici, degli oggetti e degli strumenti utilizzati il cui contatto può costituire trasmissione di agenti patogeni, con detergente e antibatterico.
- 5.** La pulizia da effettuarsi con cadenza di almeno tre volte la settimana, salva diversa esigenza in casi particolari, comprende:
 - a)** pulizia dell'ascensore e del montacarichi;
 - b)** lavaggio accurato e disinfezione dei pavimenti;
 - c)** Lavaggio accurato e disinfezione dei giochi.
- 6.** La pulizia da effettuarsi con cadenza settimanale comprende:
 - a)** pulizia dei davanzali delle finestre;
 - b)** pulizia delle aree antistanti, del marciapiede, del cortile e dell'area giochi.
 - c)** asportazione della polvere da rivestimenti in tessuto e dalle tende interne;
 - d)** asportazione della polvere, mediante aspirazione, dai lettini per il riposo;
 - e)** lavaggio dei rivestimenti a muro dei servizi igienici;
 - f)** lavaggio delle superfici piastrellate;
 - g)** deragnatura delle pareti e dei soffitti;
 - h)** pulizia accurata di rubinetterie, comprensiva della rimozione di eventuale deposito calcareo.
- 7.** La pulizia da effettuarsi con cadenza mensile comprende:
 - a)** pulizia dei vetri, delle vetrate e degli infissi su tutte le facciate, compresi i telai, delle porte esterne e delle finestre;

- b)** rimozione della polvere dai piani finali superiori di mobili ed arredi;
 - c)** pulizia degli apparecchi di illuminazione.
- 8.** Semestralmente, preferibilmente in concomitanza con il termine delle stagioni invernale ed estiva, andranno effettuate la pulizia a fondo, compresa la disinfezione, di tutti i mobili, anche internamente, delle pareti lavabili, dei radiatori, dei davanzali, delle veneziane, delle zanzariere, delle porte, degli infissi, delle tende interne, delle cappe aspiranti nonché prestazioni di pulizia straordinaria di tutti i locali e le aree antistanti, del cortile e dell'area giochi.
 - 9.** La pulizia dei locali della cucina avviene mediante il lavaggio e la sanificazione dei piani di lavoro, dei lavandini, dei fuochi, del pavimento, la spolveratura con panno umido con detergente disinfettante degli armadi e degli elettrodomestici.
 - 10.** Fermo quanto ai commi precedenti, è comunque obbligo dell'Appaltatore provvedere alla pulizia, nella misura e con la modalità idonea, dei locali, dei mobili, delle attrezzature, degli apparecchi igienici, dei letti, nonché al riordino di tutti gli ambienti, alla sistemazione degli oggetti in ogni circostanza in cui si presenti la necessità.
 - 11.** È obbligo dell'Appaltatore provvedere al lavaggio ed alla disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, dei lavandini e WC, con specifici prodotti ad azione detergente, antibatterica e germicida.
 - 12.** È obbligo dell'Appaltatore limitare l'utilizzo dell'acqua nella pulizia di apparecchi elettrici e comunque negli arredi in legno ed in tessuto, ai fini di evitare danneggiamenti alla proprietà del Comune.
 - 13.** È fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare prodotti aggressivi e comunque idonei a danneggiare le superfici oggetto di pulizia.
 - 14.** Tutti i trattamenti di pulizia comprendono la raccolta dei rifiuti solidi e il loro trasporto in appositi contenitori o aree predisposte dal Comune.
 - 15.** Ferme le specifiche disposizioni del presente articolo, le prestazioni della pulizia devono essere effettuate, da parte dell'Appaltatore, mediante utilizzo di prodotti eco-compatibili e di attrezzature a norma ed adeguati al servizio da effettuarsi, nonché utilizzando personale all'uopo idoneo.
 - 16.** L'appaltatore si obbliga ad utilizzare prodotti conformi al D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", pubblicato sulla GURI n. 42 del 19.02.2021.
 - 17.** L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione in ogni momento le schede dei prodotti utilizzati nonché esporre la scheda di rilevazione dei lavori di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nei locali/spazi in cui vengono eseguiti.
 - 18.** L'Appaltatore è tenuto a segnalare il nominativo del personale adibito al servizio pulizia e del responsabile del servizio, ove individuato. Tutto il personale deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 nonché sull'uso corretto dei dosaggi dei prodotti per evitare sprechi e inquinamento.
 - 19.** Il sopralluogo preventivo effettuato dall'Appaltatore per la partecipazione alla procedura di selezione del contraente comporta la accettazione incondizionata, da parte del concorrente, degli standard di cui al presente articolo.
 - 20.** La sottoscrizione del verbale di immissione nel possesso da parte dell'Appaltatore comporta la attestazione incondizionata della fattibilità delle operazioni descritte nel presente articolo in ragione delle caratteristiche costitutive dei materiali degli oggetti presenti nella struttura, compresi i rivestimenti dei mobili e le finiture dell'immobile, su cui le prestazioni di pulizia saranno effettuate, con particolare riferimento al grado dell'ingombro dei locali, della accessibilità in altezza di finestre, porte, tende, mobili, apparecchi di illuminazione.
 - 21.** L'Appaltatore è vincolato al rispetto degli standard di cui al presente articolo, fatte salve eventuali migliorie dichiarate nella proposta gestionale in sede di gara relativa alla procedura di selezione del contraente.

22. Sono a carico dell'Appaltatore, oltre alla fornitura ed alle spese di personale, la fornitura e le spese per materiali, prodotti, strumenti impiegati nel servizio pulizia.
23. È obbligo dell'Appaltatore provvedere alla disinfezione di tutto lo stabile, alla derattizzazione periodica e alla disinfestazione da parassiti, fermo restando che gli oneri relativi alla dotazione di idonee strutture di prevenzione all'intrusione di animali infestanti sono a carico del Comune, ai sensi dell'articolo 37 comma 3 lettera c).
24. Qualora l'Appaltatore causi danni alla proprietà del Comune derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo il Comune procede a rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 43, e, in caso di insufficienza, sui crediti dall'Appaltatore verso il Comune maturati e maturandi fino alla concorrenza del danno.
25. Qualora l'Appaltatore non rispetti gli obblighi inerenti al presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 44.
26. Ai fini di controllo della corretta esecuzione delle prestazioni previste dal presente articolo, il Comune si riserva di richiedere la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, bolla di pulizia, da parte dell'esecutore materiale della prestazione e dal responsabile del sistema di autocontrollo, contenente le prestazioni effettuate alla data immediatamente precedente il giorno della richiesta.

ARTICOLO 18 PRESTAZIONI: STANDARD DI LAVANDERIA E IGIENE

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di lavaggio, sanificazione e igienizzazione periodica di tutti i materiali in tessuto e non, messi a disposizione dal Comune (tende, tappeti didattici, brandine, seggiolini per la pappa, giochi ecc). Il ciclo di lavaggio deve essere effettuato nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie e dei protocolli HACCP/sanitari previsti per le strutture educative, garantendo l'utilizzo di prodotti ipoallergenici e disinfettanti presidiati dal Ministero della Salute.
2. Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura dei beni di consumo per l'espletamento del servizio della lavanderia, nonché la dotazione di eventuali attrezzature diverse e ulteriori rispetto a quelle presenti, e di cui l'Appaltatore risulta avere preso visione, al momento del sopralluogo preventivo, effettuato dall'Appaltatore medesimo, per la partecipazione alla procedura di selezione del contraente.
3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire e ad integrare in ogni momento in conformità, a seconda del fabbisogno, i seguenti materiali di consumo:
 - guanti monouso;
 - materiale per l'igiene personale: sapone neutro per bagno, salviette detergenti, fazzoletti, carta igienica, detergenti, creme, et similia;
 - materiale per l'infermeria e il pronto soccorso adatto ai bambini e al personale.
4. I prodotti di carta tessuto e i saponi (in formato liquido) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
5. Tutto il suddetto materiale dovrà altresì essere prontamente integrato in caso risulti insufficiente o sostituito in caso di usura.
6. È esclusa la dotazione di pannolini, a carico della famiglia, fatta salva un'adeguata quantità per fronteggiare le emergenze.
7. Il Comune si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla pulizia della biancheria. Qualora la dotazione risultasse non correttamente igienizzata, il Comune potrà ordinare l'affidamento del servizio di lavanderia a ditta specializzata esterna in danno dell'Appaltatore.
8. Qualora l'Appaltatore non rispetti gli obblighi inerenti al presente articolo si applica la disciplina di cui all'**articolo 44**.

ARTICOLO 19. PRESTAZIONI: STANDARD DI MENSA.

- 1.** Le prestazioni del servizio mensa a carico dell'Appaltatore consistono nell'effettuazione di un completo servizio di ristorazione, comprendente lo spuntino, il pranzo e la merenda, articolato nelle seguenti fasi:
 - a)** acquisto di derrate (pasti a crudo) e relativo trasporto in loco;
 - b)** preparazione e confezionamento di pasti in loco;
 - c)** somministrazione dello spuntino, del pranzo e della merenda, nel locale destinato a sala da pranzo, all'orario prestabilito;
 - d)** assistenza nella somministrazione del pasto;
 - e)** preparazione, riordino e pulizia dei tavoli e del locale destinato a sala da pranzo;
 - f)** pulizia e sanificazione del locale destinato a sala da pranzo;
 - g)** lavaggio di piatti e stoviglie e riassetto e sanificazione della cucina.
- 2.** Le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere effettuate, a cura dell'Appaltatore, a mezzo di attrezzature e di personale adeguati, con l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dal Comune.
- 3.** Nel trasporto delle derrate l'Appaltatore dovrà dotarsi di mezzi di trasporto e contenitori conformi alla normativa vigente, anche sopravvenienda, con particolare riferimento agli articoli 43 e 44 del D.P.R. 327/1980 e s.m.i..
- 4.** In relazione alla preparazione dei pasti, l'Appaltatore dovrà provvedere ad acquisire l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività, con oneri a proprio carico.
- 5.** La preparazione dei pasti dovrà avvenire in conformità a menù predisposto dalla competente A.S.L. AL, o comunque nel rispetto delle tabelle dietetiche, comprese le grammature [si veda l'allegato "*Grammature di riferimento per i principali alimenti*"], approvate dalla suddetta A.S.L. AL.
- 6.** Gli orari di somministrazione delle vivande dovranno essere conformati al seguente programma: 9,30 spuntino; 12.00 – 13.00 pranzo; 15.30 merenda, e dovrà essere garantito il rispetto dei tempi stabiliti per il pranzo e la merenda.
- 7.** Non sono consentite variazioni di orario, se non in casi particolari per esigenze motivate dell'utenza.
- 8.** L'Appaltatore deve garantire ai bambini di età inferiore a due anni la preparazione di pappe ed agli altri bambini la rotazione dei menù giornalieri.
- 9.** L'Appaltatore deve assicurare le sostituzioni fisse o i menù dietetici prescritti dal medico di base, garantendo, pertanto, la possibilità di preparazione di menù personalizzati.
- 10.** Le variazioni dietetiche di cui al comma 9 del presente articolo non debbono comportare aggravio di spesa per il Comune.
- 11.** La scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi, di stagione, e provenienti dal territorio, con particolare attenzione per cibi di natura biologica.
- 12.** Relativamente all'olio, al formaggio tipo grana, alla verdura e alla frutta, alla pasta, l'Appaltatore nella propria proposta gestionale indica eventuali migliorie.
- 13.** L'assistenza al pasto deve essere connotata da pazienza e disponibilità, in particolare deve essere garantito l'aiuto ai bambini non in grado di provvedere autonomamente. Per lo svolgimento dell'assistenza e del supporto alla gestione del pasto, l'Appaltatore potrà avvalersi di personale aggiuntivo, quale ausiliari o operatori di supporto alla persona.
- 14.** Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l'effettuazione del servizio previsto nel presente articolo, fatte salve le dotazioni fornite dal Comune, di cui l'Appaltatore prende visione in sede di sopralluogo preventivo.
- 15.** In particolare l'Appaltatore dovrà fornire i seguenti materiali di uso comune necessari alla corretta e decorosa somministrazione del servizio mensa, procedendo alla integrazione della dotazione messa a disposizione dal Comune, esemplificativamente: stoviglie e posate monouso (ove ritenuto), tovaglioli, contenitori d'alluminio, materiale per il lavaggio, la pulizia degli attrezzi da cucina e delle stoviglie

utilizzate, nonché degli ambienti destinati a cucine e sala da pranzo, il vestiario del personale, la biancheria piana, e con l'esclusione della fornitura delle attrezzature da cucina, quest'ultima di competenza del Comune.

- 16.** L'Appaltatore è tenuto a garantire la sicurezza alimentare mediante idonei controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, in ordine all'igiene del personale, dei locali e delle attrezzature, in conformità ai Regolamenti (CE) n. 178/2002, 852/2004 e 853/2004, nonché al Regolamento (UE) 2017/625 e al Regolamento (UE) 2021/382 per quanto concerne la cultura della sicurezza alimentare. L'osservanza di tali norme sarà sanzionata ai sensi del D.lgs. 193/2007 e secondo le procedure del D.lgs. 27/2021. Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri per l'implementazione del sistema di autocontrollo (HACCP), la tenuta dei registri, la gestione della rintracciabilità e la formazione specifica del personale impiegato.
- 17.** Le prestazioni del servizio ristorazione, ove l'Appaltatore utilizzi attrezzature ulteriori rispetto a quelle presenti e messe a disposizione dal Comune, devono essere effettuate mediante attrezzature a norma ed adeguate al servizio da effettuarsi.
- 18.** Le prestazioni del servizio ristorazione devono essere effettuate utilizzando personale all'uopo idoneo.
- 19.** L'Appaltatore è tenuto a segnalare il nominativo del personale adibito al servizio ristorazione e del responsabile del servizio, ove individuato.
- 20.** Il personale addetto alla refezione deve essere adeguatamente formato sugli argomenti previsti dalla normativa (porzionatura pasti, prevenzione degli sprechi alimentari, tecniche di cottura, minimizzazione dei consumi di acqua e di energia nella preparazione e conservazione dei pasti e per lo scongelamento).
- 21.** L'Appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio di ristorazione, nonché delle derrate, dei materiali, degli strumenti utilizzati in piena conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, avente ad oggetto i Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, al D.Lgs.193/2007, alla L. 283/1962 e s.m.i. ed al D.P.R. 327/1980, fermo restando che gli oneri relativi alla conformità alla normativa vigente del locale adibito a cucina, nonché delle attrezzature ivi presenti, sono a carico del Comune.
- 22.** Nella preparazione dei pasti devono essere utilizzati prevalentemente prodotti biologici, IGP/DOP e da lotta integrata. La carne omogeneizzata, deve essere biologica. La frutta e la verdura devono essere di stagione.
- 23.** Il sopralluogo preventivo effettuato dall'Appaltatore per la partecipazione alla procedura di selezione del contraente comporta l'accettazione incondizionata, da parte del concorrente, degli standard di cui al presente articolo.
- 24.** Il sopralluogo preventivo effettuato dall'Appaltatore per la partecipazione alla procedura di selezione del contraente, comporta da parte del concorrente, la attestazione incondizionata della fattibilità delle operazioni descritte nel presente articolo, in ragione della conformazione della cucina e delle attrezzature presenti.
- 25.** L'Appaltatore è vincolato al rispetto degli standard di cui al presente articolo, fatte salve eventuali migliorie dichiarate nella proposta gestionale in sede di gara relativa alla procedura di selezione del contraente.
- 26.** Qualora l'Appaltatore non rispetti gli obblighi inerenti al presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 45, tenuto conto, fin da ora, che la mancata osservanza delle prescrizioni normative è qualificata come inosservanza grave ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 45, salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore.

ARTICOLO 20. PRESTAZIONI: SERVIZI GENERALI.

1. L'Appaltatore assume gli oneri dei servizi generali, compresi la fornitura di minuta cancelleria ai fini delle attività ludico-didattiche e gli oneri per dotare il proprio personale dei presidi di cui all'articolo 26.

ARTICOLO 21. GARANZIE PER GLI UTENTI.

1. L'Appaltatore, attraverso la propria organizzazione ed a mezzo del proprio personale, e con responsabilità esclusiva a proprio carico, garantisce:
 - il totale rispetto dei diritti civili e costituzionali della personalità del bambino;
 - il diritto alla tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - il diritto dei genitori a segnalare, sia al Comune che all'Appaltatore, ogni lamentela ed inconveniente che si verifichino nell'effettuazione del servizio.

ARTICOLO 22. SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il personale dell'Appaltatore ha l'obbligo di mantenimento del segreto d'ufficio su fatti e dati personali e soggettivi e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio.
2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è qualificata come inosservanza grave ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 45, salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore.
3. L'Appaltatore si impegna a comunicare, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, ovvero prima della stipula del contratto in caso di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula, i nominativi del soggetto responsabile del trattamento dei dati personali ed il nominativo del personale che materialmente avrà accesso ai dati personali, compresi quelli sensibili, nell'osservanza della normativa di settore.

ARTICOLO 23. LAY OUT.

1. L'Appaltatore è tenuto ad esporre, in modo centrale e ben visibile all'ingresso dell'Asilo Nido, uno schema di presenza del personale nei turni giornalieri, il Regolamento di cui all'art. 1 del presente Capitolato e la guida del servizio.

ARTICOLO 24. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.

1. L'appaltatore, d'intesa con il Comune, attraverso il coordinatore pedagogico e il personale educativo, promuove forme di collaborazione e di partecipazione delle famiglie attraverso momenti individuali giornalieri, assemblee e colloqui periodici al fine di consentire l'effettività al servizio, con particolare riferimento al patto di corresponsabilità fra impresa incaricata del servizio e famiglia.

ARTICOLO 25. SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE, VOLONTARI, TIROCINANTI.

1. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 12, commi 12 e 13 del Regolamento comunale, è ammesso, da parte dell'Appaltatore, l'impiego di volontari, compresi operatori del Servizio Civile Nazionale e tirocinanti, comunque in misura aggiuntiva (e non sostitutiva) all'organico previsto.
2. L'accesso al servizio da parte di eventuali tirocinanti è subordinato all'autorizzazione da parte del comune.

ARTICOLO 26. REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. SANZIONI.

1. Il personale dell'Appaltatore dovrà:
 - a) essere dotato degli idonei requisiti di capacità fisica, e munito di tutti i documenti sanitari comprovanti l'idoneità a svolgere le funzioni per cui verrà impiegato;
 - b) essere dotato dei requisiti di idoneità professionale, e munito di tutti i documenti comprovanti tale idoneità;

- c) essere di assoluta fiducia e dotato della riservatezza necessaria, con particolare riferimento alla necessità di tutela dei dati personali dei bambini.
2. Il personale deve essere fornito, con spese a carico dell'Appaltatore, di vestiario idoneo alla natura del servizio, quali guanti, camici, mascherine, cuffie, in ottimo stato di pulizia e di igiene, comunque conforme alle norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e dei bambini.
 3. L'Appaltatore è tenuto a fare rispettare da parte del proprio personale le norme igieniche a tutela della salute del personale stesso e dei bambini.
 4. L'Appaltatore è tenuto a fare rispettare da parte del proprio personale le norme igieniche previste dalla legislazione vigente, mettendo a disposizione del personale ausiliario ed educativo dispositivi quali guanti da lavoro, guanti in lattice, cuffie e berretti, tute da lavoro e mascherine, calzature da lavoro.
 5. Tutto il personale dovrà essere acconciato con il massimo ordine, dovrà munirsi di contrassegno distintivo, e mantenere in servizio un contegno irreprensibile, decoroso, corretto e responsabile, nonché un comportamento attento e sollecito nei confronti dei bambini, e riguardoso nei confronti del Comune e del pubblico.
 6. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una penale con la procedura di cui all'articolo 44, e, in caso di reiterazione, è causa di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

ARTICOLO 27. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

1. Ai fini dell'art. 11, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è: CCNL *Cooperative Sociali* (T151) ed eventuali accordi territoriali di zona.
2. Gli operatori economici potranno indicare nelle proprie offerte il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
3. In particolare l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti, anche interveniente, in ordine alla tutela, alla sicurezza, alla salute, all'assicurazione ed all'assistenza dei lavoratori, inoltre è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare, nei confronti del personale ivi compresi i soci lavoratori, integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni, comprese quelle di maggiore favore.
4. L'Appaltatore trasmette al Comune, prima dell'inizio del servizio, ove sussista il relativo obbligo, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
5. Ai fini del pagamento il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere al Comune, su richiesta scritta, e non oltre il termine di dieci giorni dalla richiesta medesima, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopra citati, con particolare riferimento alla copia della modulistica attestante la presenza del personale, alla dichiarazione relativa all'avvenuta applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria relativo alla categoria di riferimento.
7. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione della normativa in materia di prevenzione di infortuni e di igiene sul lavoro (in particolare le norme antinfortunistiche di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché agli obblighi in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo altresì l'idonea informazione al personale impiegato.
8. Con particolare riferimento agli obblighi in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a. rendere edotto il proprio personale dei rischi specifici connessi alla esecuzione dei vari servizi;
 - b. rendere edotto il proprio personale in ordine alle norme essenziali di prevenzione;
 - c. curare la formazione del personale;
 - d. disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza cui sono tenuti per la protezione dai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro opera.
9. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di tenuta di documentazione previsti dalla normativa vigente, ivi compresi, esemplificativamente, la tenuta dei libretti di lavoro, delle prove dei versamenti delle assicurazioni sociali e previdenziali, del registro degli infortuni, nonché della documentazione riferita al rispetto delle normative antinfortunistica, di igiene sul lavoro, di sicurezza del lavoro.
10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una penale con la procedura di cui all'articolo 44, e, in caso di reiterazione, è causa di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

ARTICOLO 28. RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA DI PERSONALE - CLAUSOLA SOCIALE.

1. Fermo il rispetto delle disposizioni del presente capitolato e l'ottemperanza agli obblighi di qualificazione professionale del personale impiegato, l'Appaltatore è libero, nell'esercizio della propria potestà organizzativa, in merito alle scelte di reclutamento e di conformazione del rapporto del personale impiegato, nel rispetto della normativa, anche contrattuale, di riferimento.
2. Considerata la natura del servizio di gestione degli asili nido quale servizio ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, trova applicazione la clausola sociale di cui agli artt. 57 e 102 del D.lgs. 36/2023.
Pertanto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo affidamento, nonché con il fabbisogno di personale effettivamente richiesto dal servizio, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'impresa uscente, compatibilmente con il proprio assetto organizzativo. Il personale attualmente impiegato nell'appalto è indicato nell'allegato "Elenco personale".
Resta altresì fermo l'obbligo di applicare al personale assorbito il CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 81/2015, garantendo il mantenimento dei livelli retributivi e delle condizioni normative in essere, nei limiti di compatibilità con il nuovo contratto.
L'Appaltatore, nell'ambito dell'organizzazione del servizio e nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, è inoltre tenuto a favorire, ove possibile, ricadute occupazionali sul territorio, compatibilmente con le esigenze organizzative e con i requisiti professionali richiesti, senza che ciò comporti alcuna limitazione alla partecipazione o all'accesso al lavoro.
3. Il personale sarà diretto unicamente dall'Appaltatore, nelle forme organizzative prescelte e nel rispetto dell'organizzazione gerarchica stabilita dall'Appaltatore medesimo, che resta in ciò totalmente autonomo dal Comune.
4. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune e il personale dell'Appaltatore addetto all'espletamento del servizio.
5. Il Comune non potrà agire gerarchicamente in alcun caso sul personale dell'Appaltatore.
6. Il Comune è pertanto esonerato, nella maniera più ampia e liberatoria, e l'Appaltatore espressamente libera il Comune, da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa l'inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica in ordine ai dipendenti

dell'Appaltatore, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'espletamento del servizio in appalto, comunque addebitabili all'organizzazione dell'Appaltatore.

7. È tuttavia facoltà del Comune, a proprio insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento del personale dimostratosi non idoneo alle funzioni preposte.
8. L'Appaltatore è tenuto a portare a conoscenza del proprio personale l'estraneità del Comune ai sensi dei commi 4 e 6 del presente articolo.

ARTICOLO 29. FORMAZIONE DEL PERSONALE.

1. L'Appaltatore garantirà un adeguato piano di formazione relativamente al personale educativo, con oneri economici a proprio esclusivo carico.
2. Il piano di cui al comma 1 del presente articolo è presentato all'inizio dell'anno scolastico e comunicato al Comune.
3. La formazione conterà di almeno 10 ore annuali per ogni operatore del personale educativo.
4. La formazione è attuata da soggetti esperti dell'area della prima infanzia e dell'età evolutiva, con esperienza nella formazione.
5. I corsi di formazione saranno orientati all'approfondimento e all'aggiornamento del personale con una particolare attenzione all'area emotivo-relazionale propria della professionalità educativa.
6. L'Appaltatore deve altresì organizzare la formazione per tutto il personale sulla sicurezza nel posto di lavoro, sulla privacy, su interventi di primo soccorso e, in relazione al personale di cucina, in materia di HACCP.
7. La formazione e gli aggiornamenti devono essere effettuati al di fuori dell'orario di servizio.
8. Il piano di formazione e supervisione sarà presentato dall'Appaltatore.

ARTICOLO 30. BACK OFFICE.

1. Il personale dell'Appaltatore, deve disporre di adeguato budget temporale aggiuntivo rispetto al tempo di servizio destinato ai bambini, da destinarsi alle riunioni ed alla programmazione.
2. Le attività di cui al presente articolo devono espletarsi durante la chiusura dell'asilo nido e comunque in momenti in cui non vi è la presenza dei bambini.

ARTICOLO 31. GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO. SCIOPERO.

1. Il servizio oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato, è da intendersi continuativo e deve essere prestato per l'intero orario di apertura del servizio e per tutta la durata contrattuale.
2. Il servizio non può essere interrotto in nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di sciopero.
3. Fatta Salva diversa prescrizione del presente Capitolato, le eventuali mancanze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comporteranno l'intervento sostitutivo del Comune, in danno dell'Appaltatore, con escussione della cauzione di cui all'articolo 43, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
4. L'applicazione del comma 3 del presente articolo non esclude l'eventuale responsabilità penale, ove sussistente.

ARTICOLO 32. ASSISTENZA SANITARIA.

1. L'assistenza sanitaria al bambino, sia medico generica, sia di guardia medica, sia specialistica, è garantita dall'A.S.L. competente.
2. La figura professionale sanitaria del pediatra è messa a disposizione dalla A.S.L. competente secondo le necessità del Comune.

ARTICOLO 33. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE E DELLE DOTAZIONI.

- 1.** Per l'esclusiva esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, il Comune mette a disposizione dell'Appaltatore l'immobile di proprietà comunale sito in San Salvatore Monferrato, Via Pozzi n. 6, denominato "Padiglione Frascarolo". La struttura è consegnata completa di impianti, attrezzature, mobili, arredi e giochi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come risultante da apposito verbale di consistenza redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti.
- 2.** Al fine di poter presentare una offerta precisa e consapevole risulta opportuno il sopralluogo preventivo dei locali. Il sopralluogo dovrà essere concordato con l'Amministrazione secondo le modalità che verranno individuate negli atti del procedimento di gara. Il soggetto deputato all'effettuazione del sopralluogo dovrà mantenere un comportamento consono tenuto conto che lo stesso verrà effettuato alla presenza degli utenti (bambini da 6 a 36 mesi) e del personale educativo e ausiliario dell'appaltatore uscente.
- 3.** Con la sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 1 del presente articolo, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei locali e dei beni strumentali e di riconoscerli pienamente idonei all'uso specifico, nonché conformi alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie prescritte per i servizi all'infanzia.
- 4.** L'Appaltatore acquisisce la disponibilità dell'immobile e delle relative dotazioni in qualità di detentore qualificato. Tale disponibilità ha natura meramente strumentale e funzionale all'espletamento del servizio affidato e non costituisce in alcun modo titolo di possesso o diritto reale sul bene, né integra una locazione autonoma.
- 5.** I beni e gli spazi messi a disposizione non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche o finalità diverse da quelle espressamente oggetto del presente appalto.
- 6.** L'Appaltatore è responsabile della custodia e della manutenzione ordinaria finalizzata a garantire costantemente la sicurezza e il benessere dei minori utenti.
- 7.** Al fine di garantire la continuità del servizio e la massima sicurezza dei minori, l'Appaltatore è obbligato a procedere tempestivamente, a segnalare al Comune la necessità di riparare o sostituire arredi, attrezzature e giochi che risultino danneggiati, usurati o non più conformi alle normative di sicurezza vigenti.
- 8.** Al termine del contratto di appalto, o in ogni caso di cessazione anticipata dello stesso, la messa a disposizione dell'immobile e dei beni cessa di diritto. L'Appaltatore dovrà rilasciare i locali liberi da persone o cose di sua proprietà e riconsegnare i beni nelle condizioni ricevute, come risultanti dal verbale di consistenza iniziale, salvo il normale deterioramento derivante dal corretto e diligente uso protratto nel tempo.
- 9.** Qualora i beni riconsegnati si trovassero in condizioni legate ad un errato utilizzo o a mancata manutenzione da parte dell'Appaltatore, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore di eseguire tutte le manutenzioni, opere o sostituzioni necessarie, da effettuarsi entro i termini che saranno indicati. In caso di inadempimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 43 del presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
- 10.** La correttezza nell'uso e nella manutenzione dei beni sarà valutata dal Comune secondo il parametro della diligenza dell'operatore economico qualificato di settore. Non è considerato "normale deperimento d'uso" quello derivante da incuria, omessa pulizia specifica o mancata manutenzione preventiva.

ARTICOLO 34. OBBLIGHI DI GESTIONE.

- 1.** A tutela degli utenti l'Appaltatore provvede a garantire:
 - una costante comunicazione con gli uffici comunali preposti all'indirizzo e al controllo dell'attività dell'Asilo Nido e il coordinatore pedagogico individuato dall'Appaltatore;

- la disponibilità all'incontro costante con il Comune e i genitori, fermi gli obblighi del responsabile del personale pedagogico;
 - il dovere di relazione tempestiva al Comune su avvenimenti critici, quali contrasti tra educatori e genitori, conflitti tra il personale dell'Appaltatore, danni di qualsiasi genere a carico dei bambini.
2. Ai fini dell'efficienza l'Appaltatore, a mezzo del proprio personale, dovrà garantire il risparmio energetico, riducendo sia l'uso del telefono, sia l'utilizzo dell'acqua e dell'energia elettrica, osservando le buone pratiche per la riduzione degli sprechi.
 3. Il personale dell'Appaltatore ha l'obbligo di aprire le porte, i cancelli e gli infissi con responsabilità di custodia e di deposito chiavi, nonché di installazione e disinstallazione del sistema d'allarme secondo le indicazioni ricevute dal Comune.
 4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente al Comune l'insorgere di condizioni e/o situazioni comportanti il venire meno dei requisiti di sicurezza e agibilità della struttura dell'Asilo Nido, nonché i danni procurati da terzi.
 5. Sono vietate, con responsabilità in capo all'Appaltatore, le assistenze private con onere di spesa a carico del bambino, aggiuntivo alla retta corrisposta al Comune.
 6. "Il servizio dovrà essere gestito nel pieno rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali definiti dalla D.G.R. 10 dicembre 2025, n. 3-1937, con particolare riferimento agli standard di sicurezza, al rapporto numerico educatore/bambini e alle attività di coordinamento pedagogico."
 7. L'Appaltatore si impegna ad adeguare la gestione del servizio a ogni eventuale ulteriore disposizione attuativa o integrativa della D.G.R. n. 3-1937/2025 che dovesse intervenire in corso di esecuzione, senza che ciò possa costituire motivo per la richiesta di maggiori oneri, intendendosi i costi di adeguamento agli standard regionali già inclusi nell'offerta economica
 8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, con esclusione del comma 5, comporta l'irrogazione di una penale, con la procedura di cui all'articolo 44, e, in caso di molteplice reiterazione, è causa di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.
 9. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5 del presente articolo è causa di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

ARTICOLO 35. OSSERVANZA DELLE REGOLE D'ARTE. QUALITÀ DEI MATERIALI.

1. L'Appaltatore è tenuto alle proprie prestazioni nell'osservanza delle regole d'arte previste per l'operatore medio di settore.
2. L'Appaltatore dovrà impiegare attrezzature e materiali di consumo di prima qualità, ed in quantità adeguata ai bisogni, nell'osservanza delle regole d'arte previste per l'operatore medio di settore.
3. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata osservanza dei precedenti commi.

ARTICOLO 36. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative:
 - a) il trattamento economico del personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali, nonché gli oneri del coordinamento, della formazione e della sicurezza del personale;
 - b) il mantenimento dei bambini, comprensivo dell'alimentazione, delle attività educative, della cura;
 - c) la chiamata dell'assistenza medica pediatrica, ove necessari, fermo restando quanto previsto all'articolo 32;
 - d) la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile di cui all'articolo 39;
 - e) la pulizia, la sanificazione, la derattizzazione e la disinfestazione dei locali, comprensive dei necessari prodotti di consumo;

- f) i servizi amministrativi e generali;
- g) il provveditorato di minuta cancelleria per le attività ludico – didattiche dei bambini;
- h) l'acquisto delle derrate alimentari, la preparazione, la confezione, la distribuzione e la somministrazione dei pasti, la sorveglianza e l'assistenza al pasto;
- i) la gestione dell'impianto antincendio e degli estintori;
- j) la pulizia delle aree antistanti, del cortile, dell'area giochi.
- k) l'acquisto del materiale di consumo di cui all'art. 18, comma 6.

ARTICOLO 37. ONERI A CARICO DEL COMUNE.

1. Sono a carico del Comune le ammissioni, le dimissioni e i rapporti finanziari relativi ai bambini sulla base della vigente normativa ed ai convenzionamenti in corso.
2. È in capo al Comune l'onere di erogazione del corrispettivo all'Appaltatore secondo quanto definito dall'articolo 40.
3. Sono a carico del Comune i seguenti oneri economici:
 - a) spese per la manutenzione dell'immobile e delle relative pertinenze, straordinaria ed ordinaria, ai sensi della normativa civilistica in materia di locazione degli immobili, compresi gli usi in vigore nella Provincia di Alessandria, per quanto nella presente sede non derogato;
 - b) spese per l'incremento e la sostituzione degli arredi e delle attrezzature usurate, deteriorate o divenute inservibili, purché tali circostanze non derivino da fatto imputabile all' Appaltatore, nel qual caso i costi saranno addebitati all'Appaltatore medesimo;
 - c) oneri relativi alla dotazione di idonee strutture di prevenzione dell'intrusione di animali infestanti;
 - d) spese per gli oneri delle utenze del riscaldamento ed acqua calda, dell'elettricità, dell'approvvigionamento idrico, del telefono, della manutenzione e gestione ascensori, della tariffa ambientale;
 - e) spese per la manutenzione del verde e per la rimozione della neve;
 - f) spese afferenti alla messa a norma dell'edificio e degli impianti, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, relativamente all'immobile, ai mobili, alle attrezzature ed agli impianti;
 - g) spese per la manutenzione e la eventuale sostituzione delle attrezzature da cucina;
 - h) spese per la predisposizione e posizionamento della segnaletica e dei cartelli informativi rispetto al comportamento da tenere ed eventuale loro sostituzione in caso di deterioramento.
4. Relativamente agli interventi comportanti oneri economici a carico del Comune, con particolare riferimento alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo, l'Appaltatore si impegna alla tempestiva segnalazione al Comune delle relative necessità di effettuazione.

ARTICOLO 38. ONERI A CARICO DELL'UTENZA.

1. Resta a carico delle famiglie la spesa per pannolini, fatto salvo l'onere in capo all'Appaltatore di approvvigionarsi di pannolini per fronteggiare necessità.

ARTICOLO 39. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA.

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere alle persone (in particolare agli ospiti e a terzi, compreso il personale del Comune nel novero dei terzi) o alle cose (di proprietà delle famiglie dei bambini o di terzi, compreso il Comune nel novero dei terzi), nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità nell'erogazione delle prestazioni.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere obbligatoriamente alla stipula, ed al mantenimento per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione per la responsabilità

civile propria e dei propri dipendenti e collaboratori, verso terzi, comprendendo nei terzi anche i bambini, i bambini tra di loro, i visitatori e il personale del Comune, con un massimale non inferiore ad EURO 2.000.000,00 per sinistro per danni alle persone e ad EURO 500.000,00 per sinistro per danni a cose.

3. L'Appaltatore dovrà provvedere obbligatoriamente alla stipula, ed al mantenimento per tutta la durata del contratto, altresì, di una polizza di assicurazione (polizza infortuni) contro il rischio infortuni che gli utenti del servizio possano subire durante l'attività oggetto dell'appalto, con somma assicurata per ciascun utente, per il caso di infortunio, non inferiore a euro 60.000,00 in caso di morte, a euro 60.000,00 in caso di invalidità permanente, a euro 3.000,00 per il rimborso delle spese sanitarie derivanti da infortunio.

ARTICOLO 40. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI ALL'APPALTATORE.

1. Il servizio viene finanziato mediante mezzi propri di bilancio del Comune.
2. Il Comune erogherà il corrispettivo all'Appaltatore, per la gestione del servizio, su base mensile, calcolato sul prezzo di aggiudicazione, prescindendo dall'effettiva presenza del bambino.
3. Nei casi in cui il numero di bambini sia inferiore al numero risultante dalla graduatoria, il rischio è a carico del Comune.
4. Nel caso di sopravvenienza di posti liberi, il Comune provvede ad espletare le procedure, finalizzate all'ammissione di nuovi bambini, con la massima celerità.
5. I pagamenti relativi alle prestazioni, avvengono esclusivamente sulla base di emissione di fattura posticipata.
6. Rimane salva la facoltà in capo al Comune di verificare la regolarità e la conferma quantitativa del servizio prestato.
7. Le fatture, in formato elettronico, dovranno riportare gli estremi del provvedimento di impegno di spesa, il CIG e gli estremi del conto dedicato, a pena di improcedibilità del pagamento del corrispettivo.
8. Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, sulle somme non corrisposte nei termini graveranno gli interessi legali.
9. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC in corso di validità. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, la Stazione Appaltante procederà alla verifica preventiva presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per accertare eventuali inadempienze dell'Appaltatore all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione del pagamento e al contestuale accantonamento delle somme, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
10. Sugli emolumenti verrà applicata l'I.V.A. nelle forme e nella misura di legge.
11. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per l'applicazione di sanzioni pecuniarie (penali) applicate per inadempienza a carico dell'appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.
12. L'importo degli oneri della sicurezza verrà corrisposto annualmente, nella misura di € 2.750,00, unitamente alla fattura relativa alle prestazioni del mese di giugno.
13. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

ARTICOLO 41. REVISIONE PREZZI.

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.36/2023, i prezzi saranno adeguati automaticamente, in aumento o in diminuzione; tale revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione

dell'offerta, che determinano una variazione del costo del contratto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire,

2. La revisione prezzi avviene secondo le modalità di cui all'allegato II.2 del codice dei contratti pubblici.
3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

Tipologia di indicatore ISTAT	Descrizione indicatore ISTAT	Incidenza percentuale
PC (Prezzi al Consumo) (*)	[00ST] Indice generale senza tabacchi	11,75% pari all'incidenza del valore del servizio
PC (Prezzi al Consumo) (*)	[01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche	7,88% pari all'incidenza del <i>food cost</i>
IR (Indice Retribuzioni Orarie)	IR [855] altri servizi di istruzione	80,37% corrispondente all'incidenza del costo della manodopera

(*) gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP

4. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

ARTICOLO 42. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti, su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 43. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.

1. Il concorrente è tenuto a prestare garanzia provvisoria pari all'1 (uno) per cento dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.lgs. 36/2023. Si ritiene opportuno richiedere la cauzione provvisoria in considerazione della natura essenziale e continuativa del servizio, che incide direttamente sui diritti primari

dell'utenza (minori) e richiede l'avvio puntuale delle prestazioni sin dal 1° settembre 2026. La previsione della garanzia è giustificata, inoltre:

- dalla necessità di assicurare la serietà e affidabilità delle offerte, evitando ritiri o comportamenti non coerenti in fase di gara,
 - dal rischio connesso a un eventuale mancato perfezionamento del contratto da parte dell'aggiudicatario, che potrebbe determinare interruzioni del servizio o la necessità di affidamenti urgenti,
 - dalla specificità del servizio, che comporta una organizzazione complessa (personale, approvvigionamenti) da attivare in tempi certi e non differibili, ed è ritenuta misura proporzionata e coerente con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico sotteso alla procedura.
2. A titolo di cauzione definitiva, l'Appaltatore costituirà una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto oggetto del presente capitolato.
 3. La cauzione definitiva comporta il diritto di rivalsa in capo al Comune, anche in acconto, a titolo di eventuale risarcimento dei danni nonché di eventuale rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere per assicurare la corretta esecuzione del contratto per impedimenti dovuti a fatto comunque imputabile all' Appaltatore.
 4. Resta salva la facoltà in capo al Comune dell'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, con particolare riferimento al diritto di ritenzione dai corrispettivi periodici dovuti all'Appaltatore.
 5. L'Appaltatore è obbligato, su semplice richiesta scritta del Comune, a reintegrare la cauzione nei casi in cui il Comune si avvalga della medesima durante l'esecuzione del contratto.
 6. In caso di inadempienza del comma 4 del presente articolo la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo mediante ritenzione dai corrispettivi periodici dovuti all'Appaltatore.
 7. La cauzione resterà vincolata al completo assolvimento degli obblighi contrattuali, e sarà pertanto svincolata, al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
 8. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 44. INADEMPIMENTO. PENALITÀ.

1. La penalità si applica previa verifica di inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa, anche regolamentare, ovvero delle disposizioni del presente capitolato, previa contestazione per iscritto, e fatti salvi i casi di non imputabilità all'Appaltatore. Saranno applicate le seguenti sanzioni, che sono da considerarsi esemplificative e non esaustive:

n.	Inadempienza	Penale
1	parziale esecuzione della attività previste dall'offerta tecnica [art. 10]	€ 1.000,00 per ogni inadempienza
2	mancata esecuzione di una delle attività previste dall'offerta tecnica [art. 10]	€ 2.000,00 per ogni inadempienza
3	espletamento di attività non conformi a quelle previste dal Capitolato [art. 10]	€ 500,00 per ogni inadempienza
4	esecuzione dei servizi da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti [art. 12]	€ 100,00 per ogni ora di presenza per ogni soggetto privo dei requisiti richiesti
5	mancata sostituzione degli operatori assenti [art. 12]	€ 200,00 per ogni ora di assenza per ogni operatore
6	mancata individuazione del Responsabile delle	€ 500,00 per ogni giorno di

	figure educative [art. 14]	ritardo nell'individuazione
7	mancata sostituzione del Responsabile delle figure educative [art. 14]	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione
8	mancata effettuazione del servizio di pulizia con le modalità e/o cadenze individuate all'art. 17	€ 200,00 per ogni episodio
9	mancato rispetto dei menù approvati	€ 250,00 per ogni pasto
10	utilizzo di prodotti non conformi ai Criteri Ambientali Minimi [art. 17 e 19]	€ 250,00 per ogni inadempienza
11	mancata effettuazione delle prestazioni di lavanderia e igiene con le modalità e/o cadenze individuate all'art. 18	€ 200,00 per ogni inadempienza
12	violazione procedure HACCP (mancata compilazione registri, temperature errate, ecc.)	€ 250,00 per ogni rilievo
13	somministrazione pasti non idonei a bambini con diete speciali certificate senza gravi conseguenze	€ 1.000,00 per ogni episodio
14	violazione, da parte del personale impiegato, delle norme igieniche a tutela della salute [art. 26]	€ 200,00 per ogni inadempienza
15	inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti del personale impiegato nel servizio [art. 27]	€ 300,00 per ogni inadempienza
16	violazione agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) [art. 27]	€ 300,00 per ogni inadempienza
17	mancato o insufficiente svolgimento delle attività di formazione del personale rispetto al piano di formazione presentato [art. 29]	€ 300,00 euro per ogni ora non erogata
18	mancato rispetto degli orari di svolgimento del servizio non adeguatamente motivato [art. 31]	€ 200,00 per ogni ora
19	violazione agli obblighi di gestione di cui all'art. 34	€ 100,00 per ogni violazione
20	mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini	€ 500,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) di violazione per ogni educatore mancante
21	assenza dell'operatore ausiliario durante il pasto	€ 150,00 per ogni inadempienza
22	negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati (fatta salva la responsabilità civile/penale)	€ 2.500,00 per ogni episodio accertato; il Comune valuterà, altresì, la richiesta di sostituzione dell'operatore
23	mancata fornitura del materiale di consumo a carico dell'Appaltatore (carta igienica, saponi, guanti, ecc.) [art. 18]	€ 50,00 per ogni giorno di inadempienza
24	altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'Appaltatore, comunque segnalati dall'utenza o da terzi	Ammonizione scritta

2. In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è applicata nella misura doppia rispetto alla prima applicata.
3. Qualora le violazioni riscontrate risultino di lieve entità e non abbiano provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una ammonizione scritta.
4. Ai fini del comma 1 del presente articolo, quale unica formalità in capo al Comune, è l'onere della contestazione dell'inadempienza nei confronti dell'Appaltatore in forma scritta, comunicato con mezzo idoneo ad attestare l'intervenuta ricezione, quale la

posta certificata ovvero la raccomandata con avviso di ricevimento, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Comune ne sia venuto a conoscenza.

5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione di cui al comma 4 del presente articolo, ai fini di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
6. Non sono comunque ammesse, ai fini di cui al comma 5 del presente articolo, quale giustificazione delle inadempienze dell'Appaltatore, circostanze quali la mancanza di personale, oppure difetti di forniture derivanti da rapporti contrattuali in corso fra l'Appaltatore e terzi, e comunque circostanze imputabili a difettosa organizzazione dell'Appaltatore.
7. Ai fini di assicurare continuità al servizio, il Comune provvede a fare eseguire comunque il servizio, nei modi che riterrà opportuni nell'esercizio della sua valutazione insindacabile, a rischio e spese a carico dell'Appaltatore, e tale servizio sostitutivo si intenderà eseguito in danno dello stesso Appaltatore anche se svolto da altro personale incaricato dal Comune.
8. Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 45.
9. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta.
10. L'applicazione della penalità di cui al presente articolo non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

ARTICOLO 45. INADEMPIMENTI. RISOLUZIONE ANTICIPATA.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Frode nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali
Perdita di un requisito di cui agli artt. 94 e succ. durante il periodo di esecuzione del contratto
Perdita di un requisito di esecuzione del contratto
Cessazione dell'attività, situazione di stato di insolvenza, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere la Ditta aggiudicataria stessa
Impiego di personale non regolarmente assunto dalla Ditta
Mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro rispetto a quanto indicato in sede di gara
Mancata sostituzione del personale assente per un periodo superiore a una giornata lavorativa, con conseguente scopertura del servizio o riduzione delle prestazioni contrattualmente previste
Assistenze private con onere a carico del bambino, aggiuntivo alla retta corrisposta al Comune
Notificazione ripetuta delle penalità di cui ai nn. 2 - 3 - 13 - 20 - 22 - 26 - 27 - 34 a carico della ditta aggiudicataria (3 volte nel corso del contratto)
Interruzione/sospensione non motivata del servizio

Mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente capitolato e/o qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l'esistenza delle coperture assicurative richieste dal presente capitolato ovvero assenza di copertura assicurativa
Violazione del divieto di cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato
Inottemperanza ad una diffida ad adempiere
Mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
Nel caso di violazione del segreto d'ufficio e degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali
Superamento del 10% dell'importo contrattuale per penali applicate (salvo il risarcimento del maggior danno)
In tutti i casi in cui è prevista la risoluzione nel presente capitolato, nel contratto e suoi allegati e nei documenti di gara e qui non riportati, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata

2. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata nell'art. 122 e seguenti del Codice degli appalti.
3. L'Amministrazione contraente risolve il Contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023;
 - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
5. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Non verranno pertanto risarcite le prestazioni non eseguite ovvero non correttamente eseguite.
6. In caso di risoluzione, il Comune incamera la garanzia e potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di eseguire le conseguenti operazioni contabili.

- 7.** Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dal presente Capitolato, altresì, nelle seguenti ipotesi:
- per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;
 - nel caso di comportamenti dell'Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell'Appaltatore stesso;
 - per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'Appaltatore in forza di perdita dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
- 8.** La risoluzione anticipata del contratto ai sensi del comma 7 del presente articolo opera con effetto a giorni quindici, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero di posta certificata, ovvero di notifica.
- 9.** La risoluzione anticipata del contratto ai sensi del presente articolo comporterà l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 43, senza che l'Appaltatore possa accampare diritti in merito.
- 10.** Nei casi di risoluzione anticipata del contratto, è fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto.
- 11.** Dell'eventuale avvenuta risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune agli organismi competenti ai controlli.
- 12.** Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Comune provvede secondo le modalità ritenute opportune, nell'esercizio della propria discrezionalità, alla prosecuzione del servizio sino alla scadenza del termine contrattuale. In caso di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il Comune procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria e ad affidare il servizio alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 124 comma 2 del Codice).

ARTICOLO 46. CONTROLLI E COMUNICAZIONE.

- Il Comune e le altre Pubbliche Amministrazioni competenti potranno effettuare sistematici controlli mediante personale abilitato, sia in attuazione della normativa vigente in materia di igiene e sanità sia per quanto riguarda l'osservanza del presente capitolato.
- Il Comune effettua controlli periodici, anche a campione, al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e degli indicatori di qualità (KPI) sotto indicati:

KPI	Indicatore	Standard minimo	Soglia di inadempimento
Continuità personale	% personale stabile	≥ 85%	< 75% su base mensile
Rapporto educatore/bambini	Rapporto minimo garantito	1:8	anche 1 violazione giornaliera
Copertura servizio	Ore coperte / ore previste	≥ 99%	< 98% mensile
Sostituzione personale	Tempo sostituzione	≤ 1 ore	oltre 2 ore
Igiene e HACCP	Conformità controlli	100%	< non conformità
Servizio mensa	Rispetto menù/diete	100%	ogni difformità
Customer satisfaction	% giudizi positivi	≥ 80%	< 70%
Progetto educativo	Attività realizzate	≥ 99%	< 90%

Formazione personale educativo	Ore annue	≥ 10 ore	< non conformità
Formazione obbligatoria su sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, primo soccorso, HACCP	Ore annue	Obbligo di legge	mancata effettuazione
Documentazione	Completezza registri (HACCP, presenze, filiera, ecc.)	100%	carenze rilevate

- 3.** I controlli possono riguardare a titolo esemplificativo:
- presenze del personale e degli utenti;
 - rispetto del rapporto educatore/bambini;
 - conformità igienico-sanitaria (HACCP);
 - qualità del servizio mensa;
 - attuazione del progetto educativo (offerta tecnica);
 - gestione dei reclami.
- 4.** L'esibizione di documenti eventualmente richiesti nell'esercizio della potestà prevista dal presente articolo, ed ove non sia previsto diverso termine dal presente Capitolato, dovrà avvenire nel termine di giorni tre dalla richiesta, salvo casi eccezionali per i quali l'Appaltatore, con nota scritta e motivata, potrà chiedere termine maggiore.
- 5.** In ogni caso, fermo quanto previsto nel presente articolo, il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di esercitare il proprio dovere di vigilanza e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato.
- 6.** L'Appaltatore è tenuto ad attivare il controllo di gestione, le cui risultanze dovranno essere comunicate periodicamente al Comune, affinché il servizio avvenga nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed efficienza.
- 7.** In caso di accertato inadempimento o di ritardi nello svolgimento del servizio, salva più grave responsabilità, verrà instaurata procedura dell'applicazione delle penali.
- 8.** È dovere in capo alle parti procedere all'istituzione di idonei protocolli di comunicazione, anche eventualmente nella forma informatica, ai fini di permettere efficiente e continuata comunicazione.

ARTICOLO 47. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO.

- 1.** È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il servizio in tutto od in parte, anche a titolo gratuito.
- 2.** La cessione di cui al comma 1 del presente articolo è nulla di diritto.
- 3.** La violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo provocherà di diritto lo scioglimento anticipato del contratto, salvo il risarcimento dei danni al Comune.
- 4.** In considerazione della peculiarità del servizio (rivolto a minori) e dell'articolo 119 D. Lgs. 36/2023 la prestazione principale (comprendente il servizio assistenziale ed educativo, il servizio di ristorazione e l'assistenza mensa) devono essere svolte direttamente dall'appaltatore e non è subappaltabile a terzi.
- 5.** L'affidamento in subappalto è consentito pertanto solo per la prestazione secondaria (servizio di pulizia), ed è comunque consentito soltanto ove previamente indicato in fase di partecipazione alla procedura di gara e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
- 6.** Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023, è fatto espresso divieto di ricorrere al subappalto a cascata. Pertanto, le prestazioni affidate in subappalto dall'aggiudicatario non possono essere ulteriormente subappaltate dal subappaltatore a terzi, al fine di garantire un controllo diretto sulla qualità del servizio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. subappalto a cascata).
- 7.** Non configurano attività affidate in subappalto a terzi, oltre a quanto indicato all'art. 119, comma 3, del D.lgs. 36/2023, i subcontratti inerenti a servizi prestati a favore dell'appaltatore e non a favore direttamente della stazione appaltante, in quanto

meramente accessorie, prodromiche e sussidiarie al servizio oggetto del contratto, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- forniture di derrate alimentari
- pulizie ed interventi di derattizzazione, disinfestazione e similari.

8. Ogni infrazione del contratto commessa da eventuale subappaltatore occulto renderà comunque l'Appaltatore unico responsabile verso il Comune e verso i terzi.

ARTICOLO 48. REQUISITI DI ATTIVAZIONE IN CAPO ALL'APPALTATORE AL TERMINE DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE.

- 1.** L'Appaltatore, al termine della fase di aggiudicazione, fatto salvo l'obbligo di fornire le comunicazioni richieste circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, dovrà, prima di procedere all'attivazione del servizio, comunicare l'organico degli operatori nonché degli eventuali sostituti, le relative qualifiche, il titolo posseduto e il curriculum di ciascuno, con particolare riferimento al responsabile della struttura ed agli operatori adibiti all'assistenza.
- 2.** Il contratto è stipulato nell'osservanza del termine previsto 55 comma 1 D.Lgs. 36/2023, entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
- 3.** Su richiesta del Comune l'Appaltatore è tenuto ad iniziare le prestazioni anche in assenza di stipula del contratto.
- 4.** È necessaria in ogni caso l'integrazione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo ogniqualevolta mutino le persone del Coordinatore pedagogico, del Responsabile delle figure educative, degli operatori.

ARTICOLO 49. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

- 1.** L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2.** L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
- 3.** In forza del comunicato del Presidente dell'ANAC in data 26.3.2025 l'operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i contratti per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. È possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando fermo che la stazione appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.
- 4.** L'operatore economico deve fornire alla stazione appaltante le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto.
- 5.** La stazione appaltante, per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intersorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese, acquisisce le dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità.
- 6.** La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto

che l'appaltatore rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto.

ARTICOLO 50. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. Per tutti gli effetti del contratto oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore eleggerà domicilio presso la propria sede legale.
2. Il Comune potrà indirizzare all'Appaltatore, al domicilio eletto al comma 1 del presente articolo, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

ARTICOLO 51. FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1. Qualunque contenzioso fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato, salva definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario, e sarà competente il Foro di Alessandria.
2. È esclusa la facoltà di ricorso ad arbitrato.

ARTICOLO 52. CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ARTICOLO 53. TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti al procedimento di selezione dell'operatore economico ed il successivo procedimento di aggiudicazione e di stipula del contratto, si informa che:
 - a) i dati personali oggetto di raccolta e trattamento sono forniti direttamente dall'interessato, in maniera libera, informata, specifica, in quanto partecipante ad una procedura di selezione del contraente, attivata dall'amministrazione procedente;
 - b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a procedura di selezione del contraente per appalto di servizio pubblico, ed alle successive procedure di aggiudicazione e di stipula del contratto;
 - c) i dati oggetto di raccolta e di trattamento ineriscono dati personali e, eventualmente, altresì, ove presenti, dati di natura giudiziaria e dati sensibili;
 - d) la raccolta e il trattamento dei dati sono necessari in quanto previsti dalla Legge, nei limiti strettamente necessari all'esplicazione della procedura;
 - e) le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esplicazione della procedura di selezione del contraente ai sensi della normativa vigente, e a comunicazioni a soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento, nonché, in seguito all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per la gestione del rapporto medesimo, con espressa previsione in sede di contratto;
 - f) è espressamente esclusa la possibilità, da parte del titolare del trattamento, di trasferimento dei dati a paese terzo rispetto all'Unione europea o a organizzazione internazionale;
 - g) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
 - 2) i concorrenti che partecipano alla procedura;
 - 3) ogni altro soggetto che abbia

- interesse qualificato ai sensi della L. 241/90;
- h)** il titolare del trattamento, soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di San Salvatore Monferrato, quale stazione appaltante;
 - i)** il responsabile della protezione dei dati DPO è, l'avvocato Massimo Ramello, incaricato esterno;
 - j)** si comunica che i dati oggetto di trattamento da parte del titolare non subiranno processo decisionale automatizzato, con particolare riferimento a profilazione
 - k)** il periodo di conservazione dei dati è indeterminato, e prosegue anche successivamente alla conclusione della procedura di selezione del contraente, con il riversamento nell'archivio;
 - l)** sussiste diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - m)** il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il partecipante, se intende partecipare alla procedura di selezione del contraente, deve rendere la documentazione e svolgere le attività richieste dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;
 - n)** la conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati consiste nell'esclusione dalla procedura di selezione del contraente o nella decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
 - o)** i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli articoli da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso dell'interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o «diritto all'oblio», diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) e all'articolo 34 (comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato dell'interessato), per quanto non derogato in sede del presente articolo
 - p)** Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale del Comune di San Salvatore Monferrato alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/comune.sansalvatoremonferrato.al.it>
2. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all'altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti alla tutela del segreto d'ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.

ARTICOLO 54. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto oggetto del presente capitolato sarà stipulato mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso (art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023).
2. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto oggetto del presente capitolato ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A., che resta a carico del Comune.

ARTICOLO 55. NORMA DI RINVIO.

1. Il rapporto contrattuale è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si opera rinvio alla seguente normativa, anche intervenianda:
 - a) al Regolamento di cui all'art. 1 del presente Capitolato;
 - b) alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento alle disposizioni della Regione Piemonte;
 - c) alla normativa sugli appalti pubblici di servizi;
 - d) ai Criteri Ambientali Minimi;

- e) alla normativa, anche statutaria e regolamentare, sull'ordinamento dell'Ente Locale di San Salvatore Monferrato;
- f) alle norme civilistiche, anche processuali, in quanto in tale sede non derogate.